



**Regione Lombardia**  
IL CONSIGLIO

IX LEGISLATURA

ATTI: 001979

**LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 050**

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17  
(Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento  
dell’amianto)”

Approvata nella seduta del 24 luglio 2012

**Art. 1**  
**(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 17/2003)**

1. All'articolo 1 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 è così sostituita:

*“c) la promozione di iniziative di educazione e informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto, anche attraverso il coinvolgimento delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dei medici di medicina generale;”;*

b) dopo la lettera c) del comma 2 sono inserite le seguenti:

*“c bis) la promozione di politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti all'amianto, colpiti da malattie asbesto correlate;*

*c ter) la conoscenza epidemiologica e prevenzionale nella popolazione e la sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti a fibre d'amianto;*

*c quater) la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia (ARPA) e delle imprese che si occupano di attività di bonifica e smaltimento dell'amianto;*

*c quinquies) la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto.”;*

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

*“2 bis. La Regione favorisce la rimozione dell'amianto e la sostituzione di manufatti contenenti amianto con materiali e sistemi ecologici. In particolare promuove, in collaborazione con le province, la sostituzione delle coperture in eternit o contenenti amianto con coperture dotate di pannelli solari fotovoltaici.*

*2 ter. In attuazione dei principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti e al fine di limitare il trasporto di rifiuti pericolosi, la Regione Lombardia, attraverso i propri strumenti di pianificazione e programmazione, stabilisce criteri atti ad assicurare lo smaltimento o il trattamento di quote riservate per i rifiuti contenenti amianto (RCA) provenienti dalla rimozione sul territorio regionale presso impianti lombardi.”.*

**Art. 2**  
**(Integrazioni alla l.r. 17/2003 in materia di politiche di sostegno)**

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 17/2003 è inserito il seguente:

*“Art. 1 bis*  
*(Politiche di sostegno)*

*1. La Regione promuove politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate.*

*2. E' istituito un fondo per le politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate.*

*3. La Regione attua il programma di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti attraverso le Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (UOOML) o il dipartimento oncologico provinciale competente, in una sede adeguata e prossima alle aree di cui al comma 5.*

*4. Per accedere alla sorveglianza sanitaria di cui al comma 3, il soggetto ex esposto si rivolge alla ASL di appartenenza oppure esprime, nella richiesta di riconoscimento di benefici*

previdenziali o assicurativi presentata all'INAIL, il consenso per la segnalazione all'ASL del proprio nominativo.

5. La Giunta regionale individua le aree di criticità nelle quali è accertata una incidenza di mortalità per malattie asbesto correlate, utilizzando il registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall'esposizione all'amianto.”.

### **Art. 3**

#### **(Modifica all'articolo 2 della l.r. 17/2003)**

1. All'articolo 2 della l.r. 17/2003 è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

*“4 bis. I comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell'amianto, possono stipulare convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.”.*

### **Art. 4**

#### **(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 17/2003)**

1. All'articolo 4 della l.r. 17/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 1) della lettera a) del comma 1 è così sostituito:

*“1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall'ASL in collaborazione con le province e i comuni. L'aggiornamento delle stime dei quantitativi di amianto presente sul territorio regionale avviene con cadenza annuale;”;*

b) dopo il numero 2) della lettera f) del comma 1 è inserito il seguente:

*“2 bis) individuazione delle linee guida per la localizzazione di siti idonei per lo smaltimento dell'amianto;”;*

c) dopo la lettera h) del comma 1 è aggiunta la seguente:

*“h bis) promozione, in collaborazione con le province, di iniziative finalizzate alla innovazione tecnologica per lo smaltimento dell'amianto.”.*

### **Art. 5**

#### **(Integrazioni alla l.r. 17/2003 in materia di sanzioni e controlli)**

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 17/2003 è inserito il seguente:

*“Art. 8 bis  
(Sanzioni e controlli)*

*1. La mancata comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00.*

*2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale.*

*3. Il comune, verificata attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito, ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell'amianto o del*

*materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all'ASL competente per territorio. In caso di inadempimento, l'ASL competente provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.”.*

**Art. 6**  
**(Modifica all'articolo 9 della l.r. 17/2003)**

**1.** All'articolo 9 della l.r. 17/2003 è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

*“2 bis. All'introito delle somme provenienti alla Regione dalle sanzioni previste all'articolo 8 bis, si provvede con l'UPB 3.4.10 “Introiti diversi”, iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.*

*2 ter. Alle spese per le azioni informative di cui all'articolo 8, comma 3 si provvede con le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 bis.*

*2 quater. Per i restanti oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di € 1.000.000,00.*

*2 quinquies. Agli oneri di cui al comma 2 quater, si fa fronte mediante riduzione di competenza e di cassa dell'UPB 4.2.3.211 “Fondo per altre spese di investimento” iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.*

*2 sexies. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.1.3.393 “Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente” è incrementata di € 1.000.000,00.”.*

**Art. 7**  
**(Norma transitoria)**

**1.** L'articolo 8 bis, comma 1, della l.r. 17/2003 si applica decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**2.** La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 8 bis, comma 2, della l.r. 17/2003 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 8**  
**(Entrata in vigore)**

**1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.